



15 16412
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1424/FE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Liquidazione n. 4865-4866 del 2018
Atto n. 131-80 del 2018
Impegno assunto Cap. Bil. 2018
Provvedimento 1212/18-3424/18-3425/18
Messina 3/12/18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 885 /DA del 14 NOV. 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n° 28 del 08/05/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Colavecchio Francesco/Cas. - Tribunale di Patti.

Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Colavecchio Francesco dinanzi al Tribunale di Patti;

Che con decreto dirigenziale n° 986 del 24/04/2014 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 131, impegno n° 1457/14 reimp. al n. 1217/18 per € 1.000,00;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 1336/16 del 13/07/2016;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 28 dell'08/05/18 per l'importo di € 1.040,00 oltre IVA a saldo delle competenze dovute;

Che per poter procedere alla liquidazione della sopra menzionata fattura occorre impegnare la somma di € 40,00 oltre IVA;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Colavecchio Francesco dinanzi alla Tribunale di Patti;
- **Impegnare** la somma di € 40,00, oltre IVA, sul cap. 131 del bilancio del corrente esercizio finanziario che prevede la relativa capacità;
- **Liquidare** la fattura n° 28 del 08/05/18, che si allega in copia, dell'importo di € 1.040,00, oltre IVA e al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Visto:
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**
Progressivo di invio: **C000000NWQ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0114407589**

*Fattura 0028/12/2018
del 08/05/2018
Fattura € 1000,00 +
IVA*

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**
Nome: **Carmelo**
Cognome: **Matafu'**
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **946**
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

*messina 0028
dec 50 n° 86 del
24/11/2014
n° 1457/2014
sent. al n° 117/18
Ch 131 € 1000,00
infezione €
€ 1000,00 + IVA*

Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**
Numero civico: **146**
CAP: **98123**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090694001**
Fax: **090691648**
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-08** (08 Maggio 2018)
Numero documento: **0028/FE/2018**
Importo totale documento: **1268.80**
Causale: **Prat.2012/0749 Consorzio Autostrade
Siciliane/Colavecchio Francesco-Indennita' contrattuali CCNL
privato non dovute-Tribunale Lavoro Patti-Licata-RG.3102/2013-
Dec.986/2014-Sent.1336/2016.**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **200.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **40.00**
Imponibile previdenziale: **1000.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**
Valore unitario: **1000.00**
Valore totale: **1000.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1040.00**
Totale imposta: **228.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **840.00**
Istituto finanziario: **Credito Siciliano**
Codice IBAN: **IT6710301916502000000110388**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **16502**
Codice BIC: **RSANIT3P**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Copia per uso interno amministrativo





N° 1336/16 Sent. Lav.
N° 3105/13 Reg. Gen.
N° 10820/16 Cron.

TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

all'udienza del 13/07/2016 ha pronunciato e pubblicato - ex art. 429 cpc - la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 3105/2013 R.G. e vertente

TRA

Colavecchio Francesco, nato a Ficarra il 16.3.1953, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Lacava ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Patti,

RICORRENTE

Contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, ente pubblico non economico, c.f. 01962420830, con sede legale in Messina, C.da Scoppo, in persona del suo Presidente pro-tempore, con domicilio eletto in Messina, V.le San Martino, is. 143, n°146, presso lo studio dell'avv. Carmelo Matafù che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

RESISTENTE

OGGETTO: Retribuzione.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31.12.2013, parte ricorrente esponeva:

- Di essere dipendente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ~~dal 1.7.08~~ *dal 1.7.08*
~~con contratto di lavoro part-time, inquadrato nella cat. C;~~
- Che con atto di transazione in data 8.1.13 è stato modificato l'orario del rapporto di lavoro part-time che è stato fissato in 144 ore mensili, con decorrenza 1.2.13;
- Che con accordo sindacale sottoscritto in data 10.3.09 sono state approvate le tabelle relative alle somme dovute ai dipendenti del CAS per il rinnovo contrattuale in relazione alle categorie di appartenenza;
- Che il CAS non ha liquidato gli emolumenti spettanti in ragione di tale accordo, tutti meglio indicati e quantificati in ricorso

Chiedeva pertanto che venisse dichiarato il proprio diritto alla liquidazione in proprio favore dei predetti emolumenti e la condanna del CAS al relativo pagamento.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si costituiva in giudizio, rilevando di non essere tenuto all'osservanza dell'invocato accordo sindacale, tenuto conto della natura giuridica di ente pubblico.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'udienza odierna.

La domanda, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente agli emolumenti dovuti in ragione dall'accordo sindacale del 10.3.09, sottoscritto dal CAS e dalle OO.SS., che ha recepito l'accordo nazionale intercorso tra la FEDERETI, la FISE ACAP e le OO.SS. di categoria, è infondata nei termini che si dirà.

In particolare, assume valore dirimente ai fini della decisione l'individuazione della normativa collettiva applicabile all'ipotesi di specie.

Il Cas è un ente pubblico non economico regionale (v. Corte cost 28 aprile 1992 n. 197 e Corte Cost 21 luglio 2011 n. 226) che, pertanto, resta soggetto, anche per quanto concerne la disciplina dei rapporti di lavoro, all'art 1 della l.r. n. 10 del 15 maggio 2000 ai sensi del quale : *"Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i*



rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione,2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni" e quindi oggi il Dlg n. 165/01 con le modifiche nel frattempo intervenute.

L'art 24 della medesima legge prevede che : "La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

3. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".

Nonostante tali disposizioni il CAS ha pacificamente applicato ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti non la contrattazione collettiva regionale prevista – per il personale non dirigenziale e, quindi, anche per i ricorrenti - dall'art 24 sopra citato, ma la contrattazione collettiva rinvenibile nel fascicolo di parte attorea, contrattazione intercorsa fra società private gerenti strade ed autostrade e



recepita dal CAS. Tale è, infatti, l'accordo sindacale invocato a sostegno dell'odierna domanda.

Ciò posto, si tratta di stabilire se l'adozione di una contrattazione diversa da quella prevista dall'art 24 l r n. 10/2000 comporta la violazione di una norma imperativa di legge e, quindi, ne determina la nullità.

Al predetto quesito non può che darsi risposta positiva posto che il menzionato art 24 riveste indubbiamente carattere imperativo poiché, come ha già rilevato dal Tribunale di Termini Imerese in un precedente pienamente condiviso da questo decidente, "individua il modello operativo e contrattuale ritenuto più idoneo a garantire efficienza e buon andamento della P.A., quindi a curare un interesse pubblico di livello costituzionale cui non può derogare l'eventuale volontà negoziale contraria di singoli enti, tanto più che "deve escludersi in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all'assetto definito in sede di contrattazione collettiva" (Cass Sez lav 25/2/2011 n. 4653; negli stessi sensi Cass Sez Lav 31.1.2011 n. 2187). Se il legislatore (regionale) ha stabilito che il rapporto di lavoro del dipendente dell'ente pubblico non economico debba essere stabilito da una contrattazione collettiva appositamente ivi disciplinata, vuol dire che nessuna deroga è ad essa consentita, né attraverso il contratto individuale, né attraverso il contratto di volta in volta stipulato con il singolo dipendente, né attraverso il richiamo a previsioni contrattuali collettive di diversa formazione e provenienza." (sent Trib Termini Imerese n. 1149/2012).

Ne consegue che, fondandosi la domanda sull'applicazione di previsioni contrattuali collettive, invero, inoperanti nella presente fattispecie stante la nullità delle delibere del CAS che ne hanno disposto l'estensione al proprio personale, il ricorso proposto va disatteso. Nè vale invocare al riguardo il brocardo "iura novit curia" in quanto l'individuazione del contratto utilizzabile non attiene alla qualificazione giuridica della domanda ma alle allegazioni delle parti, come tali sottratte ad un intervento manipolativo del giudice.

Non rileva, pertanto, andare a verificare se il CAS abbia esattamente adempiuto le obbligazioni retributive su di esso, comunque, gravanti atteso che tale aspetto sfugge alle allegazioni di parte cui il decidente è vincolato ai sensi dell'art 115



c.p.c avendo i ricorrenti invocato norme collettive inefficaci nei confronti del personale del CAS. A conclusioni diverse non può, infine, condurre il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana emesso nell'adunanza del 12 dicembre 2012 poiché esso ribadisce, conformemente ad un precedente parere espresso nel settembre 2010, il carattere doveroso dell'applicazione del CCRL ai dipendenti del Consorzio limitandosi semplicemente ad evidenziare che il transito del regime contrattuale debba essere assoggettato ai sensi dell'art 14 dello statuto dell'ente, all'approvazione della Giunta Regionale e, dunque, ad indicare l'iter procedurale da seguire per il ripristino della legalità.

Poiché è stato lo stesso ente convenuto a prevedere illegittimamente che i rapporti di lavoro con il proprio personale fossero disciplinati dalla contrattazione collettiva oggi inutilmente invocata dai ricorrenti e poiché, dunque, è stato lo stesso CAS a dare indirettamente origine al contenzioso si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Lavoro,

intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta da Colavecchio Francesco con ricorso depositato il 31.12.13 così provvede:

Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.

Patti, 13.7.2016

Il Giudice Unico del Lavoro

dr. Fabio Licata

Date (08/05/18)

Fatt. 0028/FE/2018

107791



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

135/14

Messina,

Oggetto: Tribunale di Patti - Colavecchio Francesco contro Consorzio per le Autostrade Siciliane - Affidamento incarico legale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 986 /DA/014 del 24 APR 2018

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa
Premesso che spetta allo scrivente ai sensi della L.R. 10/2000 l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

Che i provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

Visto che Colavecchio Francesco ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane atto di citazione davanti al Tribunale di Patti - Sezione Lavoro ;

Ritenuto necessario, a tutela degli interessi del Consorzio, conferire l'incarico di difendere l'Ente all'Avv. Carmelo Matafù, legale indicato dall'Amministrazione.

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa per le motivazioni riportate in narrativa;

Vista l'autorizzazione all'esercizio provvisorio 2014 rilasciata dalla Regione Sicilia con provvedimento n° 124821 del 20/12/2013, introitata dall'Ente in pari data;

d e c r e t a

- Art. 1 -resistere nel giudizio promosso da Colavecchio Francesco davanti al Tribunale di Patti - Sezione Lavoro
- Art. 2 -conferire al legale di fiducia, Avv. Carmelo Matafù, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;
- Art. 3 -impegnare, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 1.000,00, oltre IVA e CPA se dovuta sul capitolo n. 132 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;
- Art. 4 -dare atto che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni,ecc..), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;
- Art. 5 -riconoscere, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato

Il Dirigente
Ing. Gaspare Sceusa